

2.10.2013

A7-0277/127

**Emendamento 127**  
**Cristina Gutiérrez-Cortines**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Andrea Zanoni**

**A7-0277/2013**

Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1, punto 4**  
Direttiva 2001/92/UE  
Articolo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4) L'articolo 4 è *così modificato*:  
**a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:**

4) L'articolo 4 è *sostituito dal seguente*:  
**"Articolo 4**

**1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.**

**2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione mediante:**

**a) un esame caso per caso;**

**o**

**b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri.**

**Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).**

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni **sintetiche** sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli

AM\1005256IT.doc

PE515.950v01-00

L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **di** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione **da utilizzare** è precisato nell'allegato III.”

**b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:**

”5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

**a) indica in che modo i criteri di cui all'allegato III sono stati presi in considerazione;**

b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

d) *essere* disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una

effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. **La quantità di informazioni che il committente deve fornire è mantenuta al minimo e limitata agli aspetti chiave che consentono alle autorità competenti di prendere decisioni ai sensi del paragrafo 2.**

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **dei pertinenti** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione è precisato nell'allegato III.

5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente **ai sensi del paragrafo 3** e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, **soprattutto in riferimento ai pertinenti criteri elencati all'allegato III;**

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

d) è disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una

decisione a norma del paragrafo 2 entro **tre mesi** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **altri tre mesi**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **le informazioni** di cui all'articolo 5, paragrafo 2."

decisione a norma del paragrafo 2 entro **un periodo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie **a norma del paragrafo 3**. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può **eccezionalmente** prorogare **una volta** detto termine di **un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore ai 60 giorni**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente **per iscritto** le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **il parere** di cui all'articolo 5, paragrafo 2, **se tale parere è stato richiesto in applicazione di tale articolo.**"

Or. en

2.10.2013

A7-0277/128

**Emendamento 128**  
**Cristina Gutiérrez-Cortines**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Andrea Zanoni**

**A7-0277/2013**

Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1, punto 5**

Direttiva 2001/92/UE

Articolo 5, paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.  
***In particolare, determina:***

***a) le decisioni e i pareri da ottenere;***

b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

c) le singole fasi della procedura e ***la*** loro durata;

d) alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto ***e*** alle sue caratteristiche specifiche;

***e) le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;***

f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

2. ***Se il committente lo richiede***, l'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, ***formula un parere che determina*** la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ***includendo in particolare:***

b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

c) le singole fasi della procedura e ***il calendario della*** loro durata;

d) ***le*** alternative ragionevoli ***che il committente può prendere in considerazione, che sono*** adeguate al progetto proposto, alle sue caratteristiche specifiche ***e ai suoi impatti significativi sull'ambiente;***

f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

AM\1005256IT.doc

PE515.950v01-00

g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti *accreditati* e *tecnicamente* competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti *indipendenti* e competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

Or. en